



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 431/10/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 27/10/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PUBBLIEUROPA TV SRL PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2, E DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 9 settembre 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

6



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante *“Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento”*;

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante *“Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS”*;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante *“Attuazione della nuova Organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità”*;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2009, n. 25, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle verifiche effettuate da questa Autorità sui dati dichiarati al Catasto frequenze nelle aree in cui è già avvenuta la completa digitalizzazione (cd. *“switch-off”*), si è, altresì, provveduto a verificare se gli operatori avessero trasmesso, entro i termini previsti dall'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., la comunicazione annuale telematica, relativa all'anno 2008, al Registro degli Operatori di Comunicazione;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro, n. 27/10/ISP del 19 aprile 2010, notificato in data 31 maggio 2010, con il quale veniva contestata alla società Pubblieuropa TV S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Domenico Giustino n. 1, la violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS e s.m.i., sanzionabile ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo allegato A in forza di rinvio all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto ad inviare, entro i termini

6



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

previsti, la prescritta comunicazione annuale telematica con riferimento all'anno 2008 al competente ufficio di questa Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari a due volte il minimo edittale, corrispondente ad euro 1032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della comunicazione annuale nei termini e nelle modalità stabilite dall'Autorità ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere in modalità telematica alcuna comunicazione, relativa all'anno 2008, al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che la stessa non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione delle norme di settore;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da essere compromesse dall'adozione di una sanzione pari a due volte il minimo, cioè nella misura corrispondente all'oblazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Pubblieuropa TV S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Domenico Giustino n. 1, di pagare la somma di € 1032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver provveduto ad inviare, entro i termini previsti, la prescritta comunicazione annuale telematica con riferimento all'anno 2008 al competente ufficio di questa Autorità;

DIFFIDA

il predetto operatore a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

INGIUNGE

alla società Pubblieuropa TV S.r.l. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 431/10/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL. N. 431/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 9 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola